

**Pensioni** - Ciechi civili assoluti - Pensione di inabilità - Requisito reddituale - Originaria concessione della prestazione in assenza del presupposto medesimo - Diritto alla pensione - Non spetta.

**Corte di Appello di Venezia - 26.10.2013 n. 472 - Pres. Santoro - Rel. D'Amico - INPS (Avv. Cavallari) - P.M.L. (Avv.ti Dello Ruffo, Nittolo).**

*L'esclusione della possibilità di revocare la pensione spettante al cieco civile assoluto per difetto del requisito reddituale si ha solo nelle ipotesi di superamento dei limiti di reddito per effetto del successivo conseguimento di nuova occupazione, per cui non è ravvisabile un generale principio di irrilevanza del requisito reddituale nel regime di invalidità dei ciechi.*

FATTO - Con ricorso depositato in data 26.10.2009 avanti il G.L. di Vicenza, M.L.P. esponeva che;

- già cieca parziale, come documentato nel verbale della Commissione Provinciale Sanitaria dell'8.11.1977, era stata riconosciuta cieca assoluta come da verbale di prima istanza del 15.12.1986 e determina della Prefettura di Vicenza del 13.2.1987;
- dal 1.1.1987 non aveva percepito la pensione di cecità, come da determina del Comitato Provinciale di assistenza del 5.12.1986, percependo di fatto solo l'indennità di accompagnamento;
- dal 10.6.1980 aveva prestato la propria attività lavorativa presso la Banca Popolare di Vicenza, percependo un reddito da lavoro dipendente e superando i limiti reddituali per la concessione della pensione di cecità civile.

La ricorrente allegava la violazione da parte dell'ente convenuto del principio dell'irrilevanza della situazione reddituale dei lavoratori non vedenti ai fini dell'insorgenza del diritto a pensione ai sensi dell'art. 68, co. 1, L. n. 153/1969 e chiedeva che venisse dichiarato che la stessa aveva diritto alla pensione quale cieca civile fin dal 1999, ultimo decennio a far data dall'interruzione della prescrizione con la notifica del ricorso giudiziario e che venisse disposta la condanna dell'INPS a corrispondere alla ricorrente la pensione di cecità civile fin da tale data.

Si costituiva l'INPS eccependo l'improponibilità della domanda, in quanto non preceduta da istanza in sede amministrativa e, nel merito, chiedendone il rigetto.

Il G.L., con S. 327/10 accertava il diritto della P. ad ottenere il ripristino del trattamento pensionistico per ciechi civili assoluti a far data di 10.11.1999.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'INPS sulla base dei motivi di seguito

illustrati. L'appellata, ritualmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata decisa all'udienza di discussione del 27.6.2013 con dispositivo di cui è stata data lettura.

DIRITTO - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellante, in quanto l'INPS - come subito si vedrà - ha mosso specifiche censure alla decisione impugnata, in particolar modo laddove non avrebbe opportunamente considerato il requisito reddituale.

Quanto ai motivi d'appello, l'INPS censura la sentenza in quanto avrebbe ignorato l'insussistenza di uno specifico presupposto normativo per il riconoscimento della pensione, quale lo stato di bisogno economico e, in via solo subordinata, la censura altresì laddove ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda, e ciò senza considerare che il soggetto che all'epoca aveva riconosciuto la provvidenza era il Ministero dell'Interno (la Prefettura), di modo che l'INPS non aveva nessuna previa conoscenza della vicenda.

Il Collegio ritiene che il primo motivo di appello sia fondato.

Va infatti osservato come nel caso che occupa non si verta in tema di carenza sopravvenuta di uno dei presupposti del trattamento pensionistico, ma di originaria concessione della pensione in assenza del presupposto medesimo, ovvero lo stato di bisogno, in quanto la determinazione che riconosceva la pensione è del 5.12.1986, con decorrenza 1.1.1987, mentre l'inizio dell'attività lavorativa della P. presso la Banca Popolare di Vicenza risale al 10.6.1980.

Infatti le decisioni che escludono la possibilità di revocare la pensione fanno riferimento all'ipotesi di superamento dei limiti di reddito per effetto del successivo conseguimento di una nuova occupazione, in quanto si vuol favorire il reinserimento sociale del non vedente, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, cui egli sarebbe evidentemente meno interessato ove ciò gli cagionasse la perdita di un beneficio economico.

Invero è solo tale "superiore" esigenza che giustifica la deroga al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità civile con il reddito, situazione dunque di eccezione, che *"impedisce di ravvisare l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime di invalidità dei ciechi"* (così Cass. 18.12.2012 n. 15646, in motivazione), e ciò contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata.

Quanto all'eccezione di improponibilità, censura peraltro espressamente riproposta in via solo subordinata all'accoglimento del merito, anche se ad esso antecedente sul piano logico-giuridico, basterà osservare - per completezza - come l'INPS sia subentrato *ex lege* "in tutto per

tutto” alle precedenti posizioni di competenza del Ministero dell’Interno, il che esclude che le singole posizioni “ereditate” siano considerate del tutto nuove.

Conclusivamente, sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dell’appello e in totale riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso originariamente proposto dall’appellata.

Le spese di lite di entrambi i gradi possono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante la presenza della relativa dichiarazione e l’assenza di osservazioni sul punto da parte dell’INPS.

*(Omissis)*

---